

Comune di Varallo (Vercelli)

**MODIFICA STATUTO COMUNALE - ESTRATTO DELIBERA C.C. N. 20 DEL 29.03.2018**

Vista la L.R. n. 25 del 28/12/2017 intitolata “Incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo in Provincia di Vercelli” a decorrere dal 01.01.2018 ;

Considerato che ai sensi dell’art. 2 - Adeguamento statuto- della su citata L.R. Lo statuto del Comune di Varallo deve prevedere che alla comunità di Sabbia siano assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi adeguandolo entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge;

Considerato che le proposte di modifiche statutarie sono state elaborate in base ai principi della semplificazione e snellimento burocratico, modificando la figura e le funzioni del Pro Sindaco ed introducendo una figura con ruolo di collegamento fra la comunità di Sabbia e gli organi amministrativi del comune al fine di rappresentare le esigenze del territorio dell’ex comune di Sabbia, recentemente fuso per incorporazione, assicurando idonee forme di partecipazione di decentramento dei servizi alla Comunità di Sabbia;

Tenuto conto altresì della necessità di recepire i nuovi confini territoriali nonché l’accresciuta estensione territoriale del Comune di Varallo a seguito della fusione che è diventato tra i primi 20 comuni più estesi della Regione Piemonte;

Ritenuta infine di inserire all’interno degli istituti di partecipazione demografica dei cittadini il riconoscimento dell’Associazione e volontariato, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico sul terzo settore, D.Lgs 117/2017, secondo cui le attività di interesse sociale possono essere svolte con il coinvolgimento di volontari;

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267ad oggetto” Statuti Comunali e Provinciali;

**Presenti n. 13 e votanti n. 13,**

**Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Cravanzola, Astori, Francione) astenuti n. 0 palesemente espressi**

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

**1. Di sostituire**

✓ **l’Art. 4 - “TERRITORIO”** con il seguente:

L’attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione per incorporazione del comune di Sabbia nel Comune di Varallo avvenuta con Legge Regionale n. 25 del 28/12/2017.

Il territorio del Comune di estende per c.a. 103 kmq e confina con i comuni di VALSTRONA (VCO), QUARNA SOTTO (VCO), NONIO (VCO), CESARA (VCO), CIVIASCO (VC), MADONNA DEL SASSO (VCO), BREIA (VC), QUARONA (VC), BORGOSIESA (VC), VOCCA (VC), CRAVAGLIANA (VC);

✓ **l’Art. 16 BIS “Pro Sindaco Nomina Funzioni”** con il seguente:

“A seguito della avvenuta fusione per incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo con decorrenza dal 01.01.2018, viene istituita la figura del Pro Sindaco della comunità di Sabbia

**che decadrà definitivamente al termine del primo mandato amministrativo successivo alla fusione.** Le competenze del Pro Sindaco sono stabilite dal presente Statuto.

In fase di prima attuazione post fusione e, fino alle prime elezioni amministrative successive alla fusione, **il Pro Sindaco viene nominato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco che lo sceglie preferibilmente tra i cittadini residenti nel territorio della Comunità di Sabbia o da essi individuato anche nei cittadini del territorio di Varallo.**

Nelle elezioni amministrative che si terranno successivamente alla fusione, ciascun candidato alla carica di Sindaco contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura indica il nominativo di un Pro Sindaco per la comunità di Sabbia. I nominativi indicati dal candidato alla carica di Sindaco dovranno altresì essere inseriti nel programma amministrativo della lista allo stesso collegata. Il Sindaco risultato vincitore sarà vincolato alla nomina del Pro Sindaco indicato all'atto dell'accettazione della candidatura ed inserito nel programma amministrativo.

In mancanza di indicazioni nel programma elettorale del Sindaco eletto, il Pro Sindaco viene nominato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco **che lo sceglie preferibilmente tra i cittadini residenti nel territorio della Comunità di Sabbia.**

Il Prosindaco entro dieci giorni dall'entrata in carica presta giuramento nelle mani del Sindaco, presente il Consiglio comunale, secondo la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, lo statuto ed i regolamenti del Comune, di esercitare con probità ed onore il mandato e di adempiere le funzioni e attribuzioni conferitemi nell'esclusivo interesse e per il bene della popolazione e del territorio della collettività di Sabbia”.*

La durata in carica del Pro Sindaco è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. In caso di dimissioni o revoca il Prosindaco **viene sostituito con la procedura di cui al comma 4.**

La carica di Prosindaco è a titolo onorifico senza compenso o indennità.

Il Prosindaco svolge il ruolo di collegamento tra la collettività di Sabbia e gli organi amministrativi del Comune, rappresentando le esigenze del territorio della Comunità di Sabbia **ed, in particolare, assicurando idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alla comunità di Sabbia.**

Il Pro Sindaco esercita attività di proposta dei confronti del Consiglio e della Giunta Comunali alle cui riunioni viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola alle sedute in cui si discute degli atti e delle proposte nelle quali si estrinseca il diritto di partecipazione della comunità rappresentata ed in tutte le altre in cui sono in gioco interessi della medesima. Può essere consultato per argomenti anche di interesse generale.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese al Pro Sindaco. **Il Prosindaco non è incompatibile con la carica di consigliere comunale.**

Sono altresì applicate al Pro Sindaco, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei Consiglieri Comunali.

2. **Di inserire**, all'interno del titolo III Istituti di Partecipazione, il capo 1 bis CAPO I BIS - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO i nuovi articoli da 25 bis a 25 quiquies di seguito riportati:

✓ **ART. 25 BIS ASSOCIAZIONISMO**

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente

statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

✓ **ART. 25 TER DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

✓ **ART. 25 QUATER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute anche a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

✓ **ART 25 QUINTES VOLONTARIATO**

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. **Di dare atto** che le presenti modifiche statutarie saranno soggette alla pubblicazione di cui all'art. 46 del medesimo Statuto, nonché dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i..